



GUN 13/2025

**FEDERAZIONE ITALIANA SPORT BILIARDO E BOWLING**

**Premesso che:**

- Con delibera del Consiglio Federale n. 29 del 03.08.2023 allo scrivente Giudice Sportivo Nazionale venivano attribuite, *ex lege*, le funzioni di Giudice Sportivo Nazionale;
- in data 26.05.2025 perveniva, un referto arbitrale al cui interno vi era un reclamo da parte dell'atleta MANGIACOTTI Andrea che era stato squalificato nella manifestazione del 17.05.25 a seguito di comportamenti non corretti;

**Considerato che:**

l'art. 89, Regolamento di Giustizia FISBB prevede che *"I procedimenti innanzi al Giudice Sportivo sono instaurati a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale; b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'Ordinamento federale"*;

l'art. 90 nuovo Regolamento di Giustizia FISBB prevede che: *"L'istanza deve essere proposta al Giudice Sportivo entro sette giorni dal compimento dell'evento; essa contiene l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova. L'istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro sette giorni dalla sua formulazione, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l'istanza"*





e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice Sportivo non è tenuto a pronunciare”;

l'art. 77.3 Regolamento di Giustizia FISBB prevede che: *“Il versamento del contributo deve avvenire mediante bonifico bancario sul conto corrente federale dedicato, i cui estremi sono indicati sul sito istituzionale della Federazione, nella pagina della Giustizia Federale. La disposizione di bonifico deve riportare nella causale la dicitura “contributo per l'accesso al servizio di giustizia” e l'indicazione del numero di procedimento cui si riferisce, se già presente, ovvero l'indicazione delle parti”;*

il reclamo, pertanto, alla luce del predetto articolo deve essere presentato dietro il pagamento del *“contributo per l'accesso al servizio di giustizia”* previsto dalla FISBB

nel caso di specie non è stato pagato dai ricorrenti alcun contributo per l'accesso ai servizi di giustizia;

questo organo di giustizia ha istruito la causa reperendo la documentazione necessaria, che rimane agli atti di questo processo.

§§§§§

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Organo Giudicante ritiene di provvedere per l'archiviazione del procedimento per mancato pagamento del richiesto contributo per adire la giustizia sportiva.

Alla luce di quanto sopra riportato, non essendo stato pagato alcun *“contributo per l'accesso al servizio di giustizia”*, non si può arrivare ad un provvedimento di decisione.

PQM.

Visto il combinato disposto degli artt. 77.3 ed 89 del Regolamento di Giustizia FISBB;





- respinge le richieste avanzate nel reclamo presentato dal tesserato MANGIACOTTI Andrea della A.S.D. King in data 17.05.2025 e dichiara di non doversi procedere.

Così deciso in Alba il 23 giugno 2025

Giudice Unico Sportivo Nazionale

Avv. Massimo ROSSO

